



**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Parte Speciale F

**Reati Ambientali
art. 25-undecies D.lgs 231/01**

**Associazione Irrigazione Est Sesia
Consorzio di irrigazione e bonifica**

INDICE

1. Premessa	3
2. I Reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto legislativo 231/01.....	4
3. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-undecies del Decreto legislativo 231/01	13
4. Individuazione delle aree a rischio, delle attività sensibili e dei ruoli aziendali coinvolti.....	17
5. Protocolli Generali	19
6. Protocolli Specifici	20

Parte Speciale F – Reati Ambientali – art. 25-undecies D.lgs 231/01

1. Premessa

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art. 25-undecies del D.lgs n. 231/01 (di seguito, anche, i "Reati Ambientali"), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle aree a rischio reato. In considerazione delle caratteristiche organizzative dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di irrigazione e bonifica (di seguito anche "Consorzio" o "Est Sesia") tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

2. I Reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto legislativo 231/01

Il D.lgs 7 luglio 2011 n. 121, attuativo della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE a modifica della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, introduce l'art. 25-undecies nel Decreto legislativo 231/2001.

La norma che riguarda tali reati, distingue il trattamento sanzionatorio da applicare all'ente in relazione a ciascuna fattispecie, prevedendo un lungo elenco di fattispecie incriminatrici riguardanti, sotto diversi profili, la tutela dell'ambiente.

Per alcune fattispecie il Legislatore ha scelto di inserire le condotte punite nel novero delle contravvenzioni (anziché dei delitti) così estendendo – di fatto – la responsabilità punibile anche qualora (come spesso accade) l'agente abbia agito con colpa anziché con dolo (le contravvenzioni, invero, a differenza dei delitti, sono tutte punibili sia a titolo di dolo che di colpa mentre i delitti colposi sono espressamente previsti dalla norma incriminatrice).

Di seguito si riporta una sintesi dei reati introdotti dall'art. 25-undecies.

- **Reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

** Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.”*

- **Reato di danneggiamento o distruzione di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui:

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

** Per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.”*

- **Reato di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, c. 1 e 2 D.lgs 152/06)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 1

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quaterdecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.”

Comma 2

“Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione di Est Sesia con delibera n. 16 del 6/11/2019

sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dall'ammenda da € 5.000 a € 52.000."

- **Reato di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, c. 3 D.lgs 152/06)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 3

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'art. 29-quaterdecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni."

- **Reato di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137, c. 5 D.lgs 152/06)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 5 (Primo periodo)

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro."

Comma 5 (Secondo periodo)

"Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro."

- **Reato di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137, c. 11 D.lgs 152/06)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 11

"Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni."

- **Reato di scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, c. 13 D.lgs 152/06)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 13

"Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente."

- **Reato di attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256, c. 1 D.lgs 152/06)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 1

"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quaterdecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescrit-

ta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi."

- **Reato di discarica non autorizzata (art. 256, c. 3 D.lgs 152/06)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 3 (Primo periodo)

"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quaterdecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi."

Comma 3 (Secondo periodo)

"Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 euro a 52.000 euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi."

- **Reato di miscelazione di rifiuti (art. 256, c. 5 D.lgs 152/06)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 5

"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)."

- **Reato di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, c. 6 D.lgs 152/06)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 6 (Primo periodo)

"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti."

- **Reato di bonifica dei siti (art. 257, c. 1 D.lgs 152/06)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 1

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui

all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.”

- **Reato di bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257, c. 2 D.lgs 152/06)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 2

“Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”

- **Reato di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, c. 4 D.lgs 152/06)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 4 (Secondo periodo)

“Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

- **Reato di traffico illecito di rifiuti (art. 259, c. 1 D.lgs 152/06)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 1

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

- **Reato di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies, c.1 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 1

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

- **Reato di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 452-quaterdecies, c. 2 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 2

“Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.”

- **Sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti d.lgs. 152/06 art. 260-bis c. 6,**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 6

“Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni

sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.”

- **Sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti d.lgs. 152/06 art. 260-bis c. 7 secondo periodo**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 7, secondo periodo

“Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. “

- **Sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti d.lgs. 152/06 art. 260-bis c. 7 terzo periodo**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 7, terzo periodo

“Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

- **Sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti d.lgs. 152/06 art. 260-bis c. 8 primo e secondo periodo**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 8, primo e secondo periodo

“Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”

- **Reato di superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, c. 2 e 5 D.lgs 152/06)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 2

“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.”

Comma 5

“Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

- **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, c. 1 L. 150/92)**

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione di Est Sesia con delibera n. 16 del 6/11/2019

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 1

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 15.000 a € 150.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.”*

- **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, c. 2 L. 150/92)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 2

“In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000 a € 300.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.”

- **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2, c. 1 e 2 L. 150/92)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Commi 1 e 2

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000 a € 200.000 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre*

1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzati o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da € 20.000 a € 200.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.”

- **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3 bis c.1 L 150/92)**

“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modifiche, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizioni di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale”.

- **Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6, c. 4 L. 150/92)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 4

“Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da €15.000 a € 300.000.”

- **Reato legato alle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, c. 6 L. 549/93)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 6

“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”

- **Reato di inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, c.1 e 2 D.lgs 202/07)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione di Est Sesia con delibera n. 16 del 6/11/2019

Comma 1

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.”

Comma 2

“Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.”

- **Reato di inquinamento doloso provocato da navi (art. 9 c. 1 e 2 D.lgs 202/07)**

Il reato si configura nel caso in cui:

Comma 1

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.”

Comma 2

“Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.”

La L. 68/2015 (in vigore dal 29 maggio 2015) ha altresì introdotto i seguenti reati richiamati dall'art. 25 undecies.

- **Art. 452-Bis c.p. - Inquinamento ambientale**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Art. 452-Quater c.p. - Disastro ambientale**

Il reato si configura nel caso in cui si determina

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

Il reato si configura nel caso in cui chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo
- 2) di un ecosistema;

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione di Est Sesia con delibera n. 16 del 6/11/2019

2) della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

• **Art 452 quinquies**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

• **Art. 452 octies**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-undecies del D.lgs n. 231/01 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 1 da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
▪ uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	da 100 a 250 quote	
▪ danneggiamento o distruzione di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	da 150 a 250 quote	
▪ scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, c. 1 e 2 D.lgs 152/06)	da 200 a 300 quote	da 3 a 6 mesi
▪ scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, c. 3 D.lgs 152/06)	da 150 a 250 quote	
▪ scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (Primo periodo) (art. 137, c. 5 D.lgs 152/06)	da 150 a 250 quote (Primo periodo) Da 200 a 300 quote (secondo periodo)	da 3 a 6 mesi
▪ scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137, c. 11 D.lgs 152/06)	da 200 a 300 quote	da 3 a 6 mesi
▪ scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, c. 13 D.lgs 152/06)	da 150 a 250 quote	
▪ attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256, c. 1 D.lgs 152/06)	da 100 a 250 quote (lettera a) da 150 a 250 quote (lettera b)	
▪ discarica non autorizzata (art. 256, c. 3 D.lgs 152/06)	da 150 a 250 quote (Primo periodo) da 200 a 300 quote (Secondo periodo)	da 3 a 6 mesi

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**PARTE SPECIALE F – REATI AMBIENTALI - ART. 25-UNDECIES D.LGS 231/01**

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
▪ miscelazione di rifiuti (art. 256, c. 5 D.lgs 152/06)	da 150 a 250 quote	
▪ deposito temporaneo rifiuti temporanei pericolosi (art. 256, c. 6 D.lgs 152/06)	da 100 a 250 quote	
▪ bonifica dei siti (art. 257, c. 1 D.lgs 152/06)	da 100 a 250 quote	
▪ bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257, c. 2 D.lgs 152/06)	da 150 a 250 quote	
▪ violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, c. 4 D.lgs 152/06)	da 150 a 250 quote	
▪ traffico illecito di rifiuti (art. 259, c. 1 D.lgs 152/06)	da 150 a 250 quote	
▪ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies, c. 1 c.p.)	da 300 a 500 quote	da 3 a 6 mesi
▪ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 452-quaterdecies, c. 2 c.p.)	da 400 a 800 quote	da 3 a 6 mesi
▪ superamento dei valori limite di emissione e qualità dell'aria (art. 279, c. 2 e 5 D.lgs 152/06)	da 100 a 250 quote	
▪ Sistri – produzione certificati (Art. 260-bis c. 6, d.lgs. 152/06)	Da 150 a 250 quote	
▪ Sistri – scheda area movimentazione (Art. 260-bis c. 7, d.lgs. 152/06)	Da 150 a 250 quote	
▪ Sistri – scheda area movimentazione fraudolentemente alterata (Art. 260-bis c. 8, primo periodo d.lgs. 152/06)	Da 150 a 250 quote	
▪ Sistri – scheda area movimentazione fraudolentemente alterata (Art. 260-bis c. 8, secondo periodo d.lgs. 152/06)	da 200 a 300 quote	

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione di Est Sesia con delibera n. 16 del 6/11/2019

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**PARTE SPECIALE F – REATI AMBIENTALI - ART. 25-UNDECIES D.LGS 231/01**

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
▪ disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, c. 1 L. 150/92)	da 100 a 250 quote	
▪ disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, c. 2 L. 150/92)	da 150 a 250 quote	
▪ disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2, c. 1 e 2 L. 150/92)	da 100 a 250 quote	
▪ disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6, c. 4 L. 150/92)	da 100 a 250 quote	
▪ disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3-bis, c. 1 L. 150/92)	da 100 a 500 quote	
▪ misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, c. 6 L. 549/93)	da 150 a 250 quote	
▪ inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, c. 1 e 2 L. 202/07)	Da 150 a 250 quote (Comma 1) Da 200 a 300 quote (Comma 2)	da 3 a 6 mesi
▪ inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, c. 1 e 2 L. 202/07)	da 100 a 250 quote (comma 1) da 150 a 250 quote (comma 2)	da 3 a 6 mesi

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**PARTE SPECIALE F – REATI AMBIENTALI - ART. 25-UNDECIES D.LGS 231/01**

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
▪ Art. 452-Bis c.p. - Inquinamento ambientale	da 250 a 600 quote	da 3 a 12 mesi
▪ art. 452-Quater c.p. - Disastro ambientale	da 400 a 800 quote	da 3 a 24 mesi
▪ art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente	da 200 a 500 quote	
▪ 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	da 250 a 600 quote	
▪ 452-octies c.p. – Circostanze aggravanti	da 300 a 1.000 quote	

4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO, DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RUOLI AZIENDALI COINVOLTI

Le principali aree dell'Ente a potenziale rischio reato, relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D.lgs 231/01, sono di seguito identificate e valutate.

I processi sensibili che Est Sesia svolge al proprio interno, riguardano gli adempimenti connessi agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela di aree protette, gestione dei rifiuti e, in misura minore, scarichi di acque reflue, l'inquinamento del suolo e del sottosuolo.

In particolare, all'interno di tali processi sensibili, si evidenziano:

AREA A RISCHIO: 1. Esecuzione di opere edili/ lavori di manutenzione all'interno di siti protetti

POSSIBILI REATI: art. 733 bis c.p. *"Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"*.

Il reato potrebbe aver luogo procedendo nell'esecuzione di manufatti o lavori all'interno di tali siti (esempio: Parco del Ticino) secondo una modalità non corretta, senza autorizzazione o non rispettando i termini dell'autorizzazione o i regolamenti specifici del sito protetto, causando il deterioramento dell'habitat.

Soggetti coinvolti: Direttore Generale, Direttore Area tecnica, Capi Ufficio Zonali, Dirigente incaricato per la Zona Speciale Valle Ticino e l'Oltrepò Pavese, Progettista e Direttore Lavori.

AREA A RISCHIO: 2. Attività connesse alla polizia idraulica (controllo degli scarichi di acque reflue)

POSSIBILI REATI: art. 452 bis c.p. *"Inquinamento ambientale"*; art. 452-quater *"Disastro ambientale"*; art. 452 quinquies c.p. *Delitti colposi contro l'ambiente*; art. 452 octies c.p. *Circostanza aggravanti*; art. 733 bis c.p. *"Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"*.

I reati non sono applicabili in quanto tali, poiché il Consorzio non è direttamente responsabile della qualità delle acque dei propri canali, né autorizza allo scarico di acque nei propri canali in termini qualitativi, ma solo quantitativi, richiedendo comunque le necessarie autorizzazioni amministrative.

L'Associazione potrebbe però non comunicare all'autorità competente eventuali anomalie rilevate nelle attività di polizia idraulica, derivanti dall'individuazione di scarichi non autorizzati.

Soggetti coinvolti:

Direttore Generale, Direttore Area tecnica, Capo Ufficio Idrometrico, Dirigente incaricato per la Zona Speciale Valle Ticino e l'Oltrepò Pavese, Direttore Area amministrativo-legale, Capi uffici zonali e Personale di Zona.

AREA DI RISCHIO: 3. Affidamento dei lavori di trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dal Consorzio

POSSIBILI REATI: art. 256 c. 1 e c. 3, D.lgs 152/06 *"Attività di gestione rifiuti non autorizzata"*; art. 452-quaterdecies c.p. *"Attività organizzata per traffico illecito di rifiuti."*

Il reato potrebbe essere commesso indirettamente affidando i lavori di manutenzione e/o smaltimento rifiuti a ditte che non rispettano la legge sulla gestione dei rifiuti.

Soggetti coinvolti:

Direttore Generale, Direttore Area tecnica, Direttore Area amministrativo-contabile-finanziaria, Dirigente incaricato per la Zona Speciale Valle Ticino e l'Oltrepò Pavese, Capi uffici zonali, Personale di zona e Responsabile Servizio Economato.

AREA A RISCHIO: 4. Attività connesse alla gestione dei rifiuti derivanti dall'attività del Consorzio

POSSIBILI REATI: art. 256 c.1, D.lgs 152/06 *"Attività di gestione rifiuti non autorizzata"*.

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione di Est Sesia con delibera n. 16 del 6/11/2019

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE F – REATI AMBIENTALI - ART. 25-UNDECIES D.LGS 231/01

Il rischio è connesso ai processi di gestione dei rifiuti tipici e critici dell'attività di Est Sesia (esempio: olii minerali, diserbanti, rifiuti prodotti dalla sgrigliatura delle acque, materiale di risulta da demolizioni). Le attività connesse sono la corretta identificazione, lo stoccaggio, la separazione dei rifiuti e lo smaltimento secondo la normativa vigente.

Soggetti coinvolti:

Direttore Generale, Direttore Area tecnica, il Direttore Area amministrativo-contabile-finanziaria, il Dirigente incaricato per la Zona Speciale Valle Ticino e l'Oltrepò Pavese, Capi uffici zonal, Personale di Zona, RSPP e Capo Ufficio Idrometrico per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle centrali gestite da Est Sesia.

AREA A RISCHIO: 5. Attività connesse alla pulizia e risagomatura dei canali direttamente interessati da scarichi di acque reflue.

POSSIBILI REATI: *art. 256 c.1 e c.5, D.lgs 152/06 "Attività di gestione rifiuti non autorizzata"; art. 452-
quaterdecies c.p. "Attività organizzata per traffico illecito di rifiuti."*

Il rischio è legato alla corretta identificazione del materiale di espurgo e alla corretta gestione dello stesso.

Soggetti coinvolti:

Direttore Generale, Dirigente Settore Tecnico-Gestionale, Dirigente sede di Pavia, Capi uffici zonal, Personale di Zona.

5. PROTOCOLLI GENERALI

Est Sesia è sensibile ai temi ambientali e alla conseguente organizzazione delle attività volte a prevenire la commissione dei reati e garantire il rispetto della normativa in tema di tutela dell'ambiente.

Est Sesia vieta a tutti i destinatari del presente Modello Organizzativo di:

- violare la normativa che regola le attività di gestione dei rifiuti;
- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- falsificare il campione da inviare ad analisi per l'identificazione dei rifiuti;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare / alterare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni non corrette e/o veritiere sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- effettuare o concorrere in attività organizzate dirette al traffico illecito di rifiuti.

In questo senso, Est Sesia, che ha redatto un capitolo ambientale all'interno del Codice Etico, funzionale alla sensibilizzazione delle tali tematiche ambientali, richiede a tutti i destinatari del presente Modello

- di collaborare con le competenti istituzioni in caso di emergenze ambientali; a tal fine definirà in apposita procedura un piano per gestire le più significative emergenze ambientali;
- di utilizzare solo laboratori accreditati per caratterizzare i rifiuti;

Infine, Est Sesia ha attivato un sistema di controllo che verifichi il rispetto delle regole in materia ambientale, affidandolo alla funzione di Internal Audit.

6. PROTOCOLLI SPECIFICI

AREA A RISCHIO: 1. Esecuzione di opere edili/ lavori di manutenzione all'interno di siti protetti

POSSIBILI REATI: *art. 733 bis c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto".*

Soggetti coinvolti: Direttore Generale, Dirigente Settore Tecnico-gestionale, Dirigente Settore Tecnico-costruttivo, Capi Ufficio Zonali, Dirigente sede di Pavia, Progettista e Direttore Lavori.

Est Sesia intende sensibilizzare i responsabili delle funzioni interne sulla criticità della realizzazione di opere/lavori di manutenzione all'interno di siti protetti, riguardo all'ottenimento dei permessi e all'effettiva realizzazione dei lavori in conformità delle norme in vigore.

Per tale motivo, i Capi uffici zonali, i progettisti e i DL dovranno condividere le iniziative e le scelte progettuali con i gestori di Aree Parco, SIC, ZPS per l'ottenimento delle eventuali necessarie autorizzazioni per interventi che esulino dalle ordinarie manutenzioni periodiche.

AREA A RISCHIO: 2. Attività connesse alla polizia idraulica (controllo degli scarichi di acque reflue)

POSSIBILI REATI: *art. 452 bis c.p. "Inquinamento ambientale"; art. 452-quater "Disastro ambientale"; art. 452 quinquies c.p.; Delitti colposi contro l'ambiente; art. 452 octies c.p. Circostanza aggravanti; art. 733 bis c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto".*

Soggetti coinvolti:

Direttore Generale, Dirigente Settore Tecnico-Gestionale, Capo Ufficio Idrometrico, Dirigente sede di Pavia, Dirigente Settore Tecnico-costruttivo, Dirigente Settore Concessioni e Riscossioni, Capi uffici zonali e Personale di Zona.

Il competente Capo Ufficio Zonale o il Funzionario Reperibile, non appena venuti a conoscenza (segnalazione, come da ordine di servizio, da parte del Personale di campagna, consorziati, istituzioni pubbliche, ecc.) di rilevanti eventi accidentali che determinano inquinamenti alla matrice terra o alla matrice acqua (es. colorazioni anomale dell'acqua, presenza di abbondante schiuma ecc.) informano il DSTG o, in sua assenza il DG, che si attiva, segnalando l'evento alle Istituzioni competenti (Arpa, Comuni, Provincia, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco, Gestori Parchi o riserve naturali). Il Personale di Est Sesia si mette conseguentemente a disposizione delle Autorità competenti.

AREA DI RISCHIO: 3. Affidamento dei lavori di trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dal Consorzio

POSSIBILI REATI: *art. 256 c.1 e c.3, D.lgs 152/06 "Attività di gestione rifiuti non autorizzata"; art. 452-quaterdecies c.p. "Attività organizzata per traffico illecito di rifiuti."*

Soggetti coinvolti:

Direttore Generale, **Direttore Area tecnica, Direttore Area amministrativo-contabile-finanziaria, Dirigente incaricato per la Zona Speciale Valle Ticino e l'Oltrepò Pavese**, Capi uffici zonali, Personale di Zona.

I Capi Ufficio Zonali o il Capo Gruppo Economato, in accordo con i rispettivi Dirigenti, individuano le Ditte incaricate dello smaltimento dei rifiuti, verificando il possesso delle autorizzazioni necessarie (autorizzazione all'esercizio dell'attività, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal Consorzio).

AREA A RISCHIO: 4. Attività connesse alla gestione dei rifiuti derivanti dall'attività del Consorzio

POSSIBILI REATI: *art. 256 c.1, D.lgs 152/06 "Attività di gestione rifiuti non autorizzata"*

Soggetti coinvolti:

Direttore Generale, Dirigente Settore Tecnico-gestionale, Dirigente del Settore Amministrativo-contabile Direttore Area amministrativo-contabile-finanziaria, Dirigente sede di Pavia Dirigente incaricato per la Zona

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE F – REATI AMBIENTALI - ART. 25-UNDECIES D.LGS 231/01

Speciale Valle Ticino e l'Oltrepò Pavese, Capi uffici zionali, Personale di Zona, RSPP e Capo Ufficio Idrometrico per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle centrali gestite da Est Sesia..

I Capi Ufficio Zionali o il Capo Gruppo Economato e Capo Ufficio Idrometrico, in accordo con i rispettivi Dirigenti, individuano le Ditte incaricate dello smaltimento dei rifiuti, verificando il possesso delle autorizzazioni necessarie (autorizzazione all'esercizio dell'attività, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal Consorzio). Gli stessi disporranno verifiche, al momento del ritiro dei rifiuti, affinché i mezzi utilizzati dalle Ditte incaricate siano tra quelli previsti dall'autorizzazione di cui sono in possesso; al momento del ricevimento della quarta copia del formulario, i Capi Ufficio Zionali o il Capo Gruppo Economato effettueranno un controllo sulla rispondenza dei quantitativi trasportati e quelli consegnati nella discarica preventivamente individuata, firmando il formulario ad attestazione del controllo effettuato.

AREA A RISCHIO: 5. Attività connesse alla pulizia e risagomatura dei canali direttamente interessati da scarichi di acque reflue.

POSSIBILI REATI: *art. 256 c. 1 e c. 5, D.lgs 152/06 "Attività di gestione rifiuti non autorizzata"; art. 452- quaterdecies c.p. "Attività organizzata per traffico illecito di rifiuti."*

Soggetti coinvolti:

Direttore Generale, Dirigente Settore Tecnico-gestionale, Dirigente sede di Pavia, Capi uffici zionali, Personale di Zona, Ufficio Centrale Proprietà Immobiliare e Concessioni.

Premessa

In fase di istruttoria delle pratiche di nuove concessioni allo scarico o di rinnovo di concessioni esistenti, l'Ufficio Concessioni, in accordo con gli Uffici zionali, sulla base dell'autorizzazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione competente, individua una serie di analisi – anche aggiuntive rispetto alle prescrizioni di legge - refertate a frequenza definita sulle acque di scarico e sulle porzioni di canale direttamente interessate dallo scarico stesso, da prescrivere convenzionalmente. Tali analisi devono essere inviate al Consorzio dal Concessionario. Il Capo Ufficio Concessioni verifica che il Concessionario abbia inviato i rapporti di prova delle analisi previste dalla concessione. Nei casi in cui nelle concessioni esistenti non sia predefinita una frequenza, provvede a richiedere al Concessionario le analisi con cadenza almeno semestrale.

Qualora il referto non evidenzia criticità lo archivia; diversamente, informerà il Direttore Area tecnica, che valuterà le iniziative successive.

Qualora, sulla base delle informazioni in possesso – e in ogni caso qualora nei mille metri a monte della porzione di canale interessata dalla suddetta attività manutentiva - vi siano scarichi individuati in fase di istruttoria come a rischio (ad es. depuratori che recapitano in acque superficiali a servizio di almeno 10.000 abitanti equivalenti; scarichi provenienti da aziende sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC), il Direttore Area tecnica, sentiti i Capi Ufficio Zionali competenti, prima dell'avvio dell'attività manutentiva, dispone la caratterizzazione per l'accertamento della non pericolosità del materiale in alveo ai sensi dell'art. 185 co 3 del d. lgs 152/2006 (v. Allegato 5, Tabella 1). Qualora tale caratterizzazione deponga per la non pericolosità, il Consorzio provvede alla pulizia e risagomatura dei canali distribuendo il materiale di espurgo lungo le pertinenze degli stessi, eccetto il caso in cui tali operazioni si svolgano in zone fortemente urbanizzate dove è impossibile applicare tale modalità; nel qual caso, previa caratterizzazione, se ne disporrà lo smaltimento o il conferimento secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

Le modalità di campionamento saranno definite con il supporto del laboratorio accreditato incaricato.

Il Consorzio, sotto il coordinamento del Direttore Generale, proporrà inoltre alle ARPA di Vercelli, Novara e Pavia una convenzione per l'individuazione di siti potenzialmente vulnerabili ove monitorare lo stato e la natura dei sedimenti.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE F – REATI AMBIENTALI - ART. 25-UNDECIES D.LGS 231/01

In caso di conclamate criticità/emergenze ambientali segnalate dalle competenti Istituzioni, il Direttore A-rea tecnica valuterà, secondo le indicazioni ricevute dalle medesime Istituzioni competenti, le modalità di manutenzione ed esercizio della rete.